

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1986**

Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1986, n. 128

Rideterminazione degli enti e degli organismi tenuti alla osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

*Abrogato dall'art. 1 D.P.R. 13.12.2010, n. 248 con decorrenza dal 10.02.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4-ter, L. 23.08.1988, n. 400.*

---

**Preambolo**

[IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1983, che ha sostituito i precedenti decreti 5 marzo 1979, 20 ottobre 1981 e 7 luglio 1983, con il quale sono stati rideterminati, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/78, gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1984, emanato ai sensi dell'art. 21, secondo e quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - sostitutivo, rispettivamente, dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/1978 e del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - con il quale sono stati rideterminati gli organismi e gli enti, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78 e dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che per alcuni organismi ed enti compresi nel predetto decreto 8 agosto 1984 l'adeguamento del sistema della contabilità e dei bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, previsto dal citato art. 25 della legge n. 468/78, non si adatta al particolare tipo di attività da essi svolta, che per taluni avrebbe connotati propri degli organismi operanti nel settore bancario, creditizio o assicurativo;

Ritenuto, inoltre, che per altri organismi ed enti compresi nel menzionato decreto 8 agosto 1984 non sussistono o sono venute meno le condizioni perché siano assoggettati alle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/78;

Ritenuto, altresì, che per alcuni gruppi di organismi ed enti debba operarsi una migliore individuazione attraverso la modifica delle relative dizioni riportate nel decreto 8 agosto 1984;

Ravvisata la necessità di procedere ad una completa ricognizione, ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica tenuti alla osservanza delle disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78, allo scopo anche di estendere l'obbligo dell'applicazione della predetta normativa a quegli organismi ed enti che si trovano, ora, nelle condizioni per esserne assoggettati;

Ritenuto che per l'individuazione degli organismi e degli enti di natura non economica possa farsi riferimento a quelli le cui entrate finanziarie di competenza, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio, superano l'importo di un miliardo di lire, mentre per l'individuazione degli organismi e degli enti di natura economica che adottano il bilancio di esercizio possa farsi riferimento a quelli il cui ammontare dei ricavi o dei proventi, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio, supera il predetto importo di un miliardo di lire;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1986, con il quale sono state apportate talune modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 8 agosto 1984;

Ravvisata l'opportunità di raccogliere, per motivi di organicità, in un unico decreto, che sostituisce i suindicati precedenti decreti, tutti gli organismi e gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/78;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:] (1)

-----

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1 D.P.R. 13.12.2010, n. 248 con decorrenza dal 10.02.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4-ter, L. 23.08.1988, n. 400.

**Articolo 1: [Organismi ed enti tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468]**

[Gli organismi e gli enti anche di natura economica, oltre a quelli indicati nel primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 medesimo, sono i seguenti:

Accademia nazionale dei Lincei;

Aereo club d'Italia;

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Associazione italiana della Croce rossa;

Automobile club d'Italia e automobile clubs provinciali e locali;

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

Aziende dei mezzi meccanici;

Biblioteca di documentazione pedagogica;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);

Cassa integrativa personale telefonico statale;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Centro europeo dell'educazione;

Centro sperimentale di cinematografia;

Club alpino italiano;

Collegio universitario di Torino;

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Comitato olimpico nazionale (CONI);

Commissariato anticoccidico di Catania;

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

comunità montane;

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

consorzi e associazioni di comuni e province;

Consorzio canale Milano-Cremona-Po (1);

Consorzio dell'Adda;

Consorzio dell'Oglio;

Consorzio del porto di Bari;

Consorzio del Ticino;

Consorzio idrovia Padova-Venezia;

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Ente autonomo acquedotto pugliese;

Ente autonomo del Flumendosa;

Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano";

Ente autonomo "Esposizione quadriennale d'arte di Roma";

Ente autonomo "La Biennale di Venezia";

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Ente nazionale corse al trotto;

Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);

Ente nazionale italiano turismo (ENIT);

Ente nazionale per il cavallo italiano;

Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Ente nazionale risi;

Ente nazionale sementi elette;

Ente ospedaliero policlinico "San Matteo" di Pavia;

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellaneta Grotte;

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "L. da Vinci";

Ente per le scuole materne della Sardegna;

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Ente teatrale italiano;

Ente zona industriale di Trieste;

enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

enti parchi nazionali;

enti provinciali per il turismo;

enti regionali di sviluppo agricolo;

federazioni sportive nazionali;

Fondazione "Senatore Pascale" - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli;

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;

Gestione governativa ferrovia padana;

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara;

istituti autonomi case popolari;

istituti fisioterapici ospitalieri Roma;

istituti ortopedici "Rizzoli" Bologna;

istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);

istituti sperimentali agrari;

istituti zooprofilattici sperimentali;

Istituto agronomico per l'Oltremare;

Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Istituto di biologia della selvaggina;

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino;

Istituto "Giannina Gaslini" - Genova;

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente (ISMEO);

Istituto italo-africano;

Istituto nazionale del dramma antico (INDA);

Istituto nazionale della nutrizione (INN);

Istituto nazionale di alta matematica;

Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di geofisica;

Istituto nazionale di ottica;

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);

Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI);

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona;

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale);

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;

Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

Istituto postelegrafonici;

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;

Jockey club d'Italia;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Lega navale italiana;

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS);

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile;

osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; (2)

Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agrogli De Manussi";

Ospedale maggiore - Milano;

Ospedale Oncologico di Bari;

Registro aeronautico italiano (RAI);

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Società degli Steeple Chases d'Italia;

Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli;

stazioni sperimentali per l'industria;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.] (3)

-----

(1) Il consorzio del canale Milano-Cremona-Po, citato nel presente articolo, è stato soppresso e posto in liquidazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, D.M. 03.06.2000.

(2) L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, citato nel presente articolo, ha assunto la denominazione di "Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS" in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 29.09.1999, n. 381.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1 D.P.R. 13.12.2010, n. 248 con decorrenza dal 10.02.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4-ter, L. 23.08.1988, n. 400.

## **Articolo 2: [Ambito di applicazione]**

[Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i singoli organismi ed enti facenti parte di categorie genericamente indicate nel precedente articolo (es.: istituti autonomi case popolari, automobile clubs provinciali e locali, ecc.) le cui entrate finanziarie di competenza, risultanti dall'ultimo bilancio, per gli organismi e gli enti non economici, ovvero i ricavi o i proventi, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio, per gli organismi e gli enti di natura economica, non superano l'importo di un miliardo di lire.

Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti di cui alle premesse del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1 D.P.R. 13.12.2010, n. 248 con decorrenza dal 10.02.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4-ter, L. 23.08.1988, n. 400.